

Piano Nazionale
SCUOLA digitale



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Erasmus+



Istituto Comprensivo Statale "S. Quasimodo"

Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM

WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: cllc81000v@istruzione.it – PEC:

cllc81000v@pec.istruzione.it



AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

ALL'ALBO ON LINE

AL SITO WEB

OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

Vista la Nota M.I. n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto Decreto Legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.

Vista la Nota del M.I. n. 1107 del 22 luglio 2021, ad accompagnamento del verbale del Comitato Tecnico Scientifico 12 luglio 2021, n. 34.

Visto il D.M. n. 257 del 6 agosto 2021, con il quale viene adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".

Considerato che il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività.

Considerato che il D.L. n. 111/2021 dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..." e che, in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata.

Considerato che resta impregiudicata la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

Considerato che l'art. 1 del citato Decreto Legge n. 111/2021 stabilisce:

<< Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività delle scuole e delle università e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Co V-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°>>.

Considerato che l'art. 1, comma 6 del Decreto Legge n. 111/2021 stabilisce:

<<Dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 52/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 87 del 17 giugno 2021. Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. >>

Preso atto che la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata (ex Decreto Legge n. 52/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 87 del 17 giugno 2021):

- 1) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale (2 dosi).
- 2) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
- 3) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Considerato che le disposizioni relative alla certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Considerato che il Ministero della Salute, con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021.

Considerato che il D.L. n. 111/2021 pone in capo ai Dirigenti Scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola.

Considerato che il MI, nella nota tecnica n. 1237/2021, esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde COVID-19 e di quello eventualmente esentato.

Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto, il mancato possesso della certificazione è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale.

Preso atto che, a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che, a partire dal quinto giorno di “assenza ingiustificata”, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde COVID-19.

D I S P O N E

- 1) che le lezioni, a partire dal 16 settembre 2021, si svolgeranno interamente in presenza;
- 2) che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti gli ambienti della scuola in situazioni dinamiche e statiche, comprese quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;
- 3) che è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura all'ingresso della scuola, al personale, alle alunne ed agli alunni;
- 4) che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, all'obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19” e al dovere di “esibizione” della stessa al Dirigente Scolastico o al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente Scolastico;
- 5) che il controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà, di norma e, fatte salve nuove e diverse indicazioni dai Superiori Organi di Governo, all'ingresso nella scuola, ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se, per qualche motivo, non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza;
- 6) che il controllo della validità della certificazione verde COVID-19 avverrà, fatte salve nuove e diverse indicazioni dai Superiori Organi di Governo, attraverso la scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code) della certificazione verde Covid-19 (in formato cartaceo o digitale), tramite l'App VerificaC19;
- 7) che qualora non si conosca l'identità della persona sottoposta a controllo, sarà richiesta l'esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza col nominativo che appare sulla App VerificaC19;
- 8) che il personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente Scolastico riceverà specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza;
- 9) che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde COVID 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza;
- 10) che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata e sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria, come richiamato nel dispositivo del presente provvedimento;
- 11) che ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente e pubblicata nel sito web istituzionale.

Mediante la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web della scuola, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, il presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Viviana Morello